

COMUNE DI TROPEA

(Provincia di Vibo Valentia)



Prot. N. 005489 del 20.03.2020

Ordinanza Sindacale n. 10 del 20/ 03 /2020

Oggetto: emergenza COVID-19, ulteriori misure precauzionali a difesa della salute pubblica. Animali domestici, prescrizioni da osservare quando vengono condotti fuori dalla propria abitazione.

IL SINDACO

Preso atto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (Coronavirus) e delle indicazioni fornite dal Governo e dal Presidente della Regione Calabria;

Ravvisata la necessità di intervenire per ragioni di sanità pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il DCPM dell'8.03.2020 e ss.mm.ii.;

VISTA l'Ordinanza n. 3/2020 e ss.mm.ii. del Presidente della Giunta Regionale della Calabria;

VISTO lo Statuto comunale;

Rilevato l'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

RILEVATO che molti cittadini utilizzano la doverosa pratica di portare fuori il propria animale domestico per aggirare le prescrizioni impartite dal Governo,

DISPONE

Sono permesse, in quanto necessità fisiologiche, brevi "passeggiate" con il cane per lo sgambamento e i suoi bisogni fisiologici, a condizioni che le stesse avvengano nell'immediate vicinanze e, comunque, entro un raggio di 300 metri dall'abitazione del proprietario dell'animale ed avendo cura di avere al seguito il materiale per la raccolta delle deiezioni.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centovenicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81. Che i trasgressori della presente ordinanza verranno denunciati per violazione dell'art. 650 C.P..

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 199, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Tropea.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, al Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, all'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, al Comando di Polizia Municipale di Tropea, all'ASP di Vibo Valentia.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Area Tecnica, arch. Gabriele Crisafio.

Tropea li 20/03/2020

Il Sindaco della Città di Tropea

Avv. Giovanni Macrì

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993*